

CASO 04/2011  
REGATE DI PRIMAVERA  
Comitato Circoli Velici del Golfo di La Spezia,  
La Spezia 15 marzo 2011  
ITA 53 - Comitato Organizzatore

Appendice F2.1 del Regolamento di Regata - *Presentazione dei documenti*.  
Appendice F6.6 del Regolamento di Regata - *Ritiro di un Appello*.

**LA GIURIA D'APPELLO**

composta da Sergio Gaibisso (Presidente), Riccardo Antoni, Fabio Donadono, Piero Occhetto (componenti), Marco Alberti (componente supplente), Sergio Pepe e Anna Maria Bonomo (uditori), ha pronunciato la seguente

**decisione**

Sull'appello presentato dalla imbarcazione Piripipetta (ITA-53) della Classe Meteor contro la decisione del Comitato per le Proteste delle *Regate di Primavera 2011*, emessa il 15/03/2011, con la quale il CdP respingeva la '*protesta contro il Comitato Organizzatore*' della manifestazione per aver cambiato la data della prova rispetto a quella prevista sul bando.

Occorre innanzi tutto rilevare che per dichiarazione dell'Appellante stesso, i documenti riguardanti la decisione appellata, richiesti al CdP in data 15 marzo u.s. sono stati da lui ricevuti in data 25 marzo e successivamente la richiesta di appello, datata il 6 aprile, è stata ricevuta e protocollata dalla Federazione Italiana Vela soltanto in data 14 aprile 2011, 20 giorni dopo la ricezione della copia dei documenti relativi alla protesta.

L'appellante, nelle sue argomentazioni a sostegno dell'appello sostiene che il Presidente del CdP:

1. Non ha rispettato il rituale previsto per la discussione delle proteste ed a questo proposito lamenta che nella gestione dell'udienza il CdP non si è attenuto a quanto raccomandato nell'Appendice M3.
2. Non ha chiesto ai convenuti se avessero motivi per non accettare i componenti della Giuria.
3. Ha verificato i requisiti della protesta previsti alla RR61 e non ha trovato eccezioni proseguendo con la discussione della protesta..
4. Ha letto i motivi adottati dall'Appellante nella documentazione relativa alla protesta ed ha poi rifiutato di discuterla poiché a suo parere era invalida in

quanto la data di iscrizione di ITA-53 era posteriore a quella del comunicato dell'A.O. con il quale veniva sancito il cambio di data.

5. Ha quindi chiuso l'udienza rifiutandosi di ascoltare le parti.
6. A seguito della chiusura dell'udienza, leggeva un altro fatto accertato costituito da un'e-mail spedita da un futuro iscritto alla manifestazione che proponeva l'eventualità di un cambio di date perché concomitanti con la ricorrenza del Santo Patrono di La Spezia e paventava un diniego dei permessi da parte della Capitaneria (documento non allegato nei documenti della protesta, ma a disposizione della giuria).

L'Appellante conclude auspicando che codesta Giuria di Appello accolga le sue richieste e condanni l'A.O. a pagare una cena a base di pesce alle parti.

Il Comitato per le Proteste, nelle sue osservazioni sostiene che:

Nell'udienza del 15 marzo 2100, dopo le domande di rito (accettare di essere giudicati ecc.), veniva data lettura della protesta e della lettera allegata e, rilevato che l'iscrizione di ITA-53 era successiva al comunicato di modifica del bando, era dichiarata l'inaccettabilità della protesta e l'udienza veniva chiusa. Successivamente ITA-53 chiedeva delucidazioni e da queste nasceva un animato scambio di vedute che portava al presente appello.

Il Comitato Organizzatore non presentava osservazioni.

Successivamente, in data 6 aprile 2011 l'Appellante presentava a codesta Giuria di Appello richiesta di ritiro dell'appello in oggetto ai sensi della Regola F6.6 del Regolamento di Regata.

Sul caso oggetto dell'appello va osservato quanto segue:

Per prima cosa va rilevato che la richiesta di appello è stata protocollata il 14 aprile, cioè 20 giorni dopo la ricezione della documentazione da parte dell'appellante e quindi 5 giorni fuori dei termini (15 giorni) concessi dall'Appendice F2 per la presentazione dell'appello.

Inoltre si prende atto della richiesta di ritiro presentata in data 6 aprile con la quale l'Appellante dichiara di accettare le decisioni del giudice di primo grado in merito alla materia trattata nel presente appello.

### **Per questi motivi**

codesta Giuria d'Appello, vista la richiesta di ritiro presentata dall'Appellante ne consente il ritiro ai sensi della regola F6.6.

Così deciso in Genova il 23 giugno 2011

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale